


COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di Palermo



REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 9 del 26.04.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Schembri Gerlando)

INDICE

TITOLO I – Norme Generali e Servizio Finanziario

<i>Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 - Servizio Economico Finanziario</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 3 - Responsabile del Servizio Finanziario</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 - Responsabile del Servizio Finanziario</i>	<i>pag. 3</i>

TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

<i>Art. 5 - Gli strumenti della programmazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 - Linee programmatiche di mandato</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 8 - Il Bilancio di previsione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 9 - Conoscenza dei contenuti del Bilancio e dei suoi allegati</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 - Variazioni di bilancio: organi competenti</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 11 - Variazioni di bilancio di competenza della Giunta</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12 - Utilizzo del Fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo passività potenziali</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 13 - Variazioni di competenze del Responsabile dell'Area</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 14 - Assestamento generale di bilancio</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 16 - Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 17 - Il Documento unico di programmazione e suoi aggiornamenti</i>	<i>pag. 10</i>

Sezione II - Il piano esecutivo di gestione

<i>Art. 18 - Il piano esecutivo di gestione e sue variazioni</i>	<i>pag. 11</i>
--	----------------

TITOLO III - LA GESTIONE

Sezione I - LA GESTIONE DELL'ENTRATA

<i>Art. 19 - Fasi procedurali di acquisizione delle entrate</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 20 - Disciplina dell'accertamento delle entrate</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art. 21 - Riscossione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 22. Agenti contabili</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 23 - Ordinativi di incasso</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 24 - Versamento</i>	<i>pag. 15</i>

Sezione II - LA GESTIONE DELLA SPESA

<i>Art. 25 – Fasi procedurali di effettuazione delle spese</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 26 – Impegno di spesa</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 27 – Validità dell'impegno di spesa</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 28 – Impegni relativi a spese di investimento</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 29 – Prenotazione dell'impegno</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 30 – Impegni di spese non determinabili</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 31 – Ordini di spesa ai fornitori</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 32 – Ricevimento delle forniture</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 33 – Liquidazione della spesa</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 34 – Atti di liquidazione per casi particolari</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 35 – Ordinazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 36 – Pagamento delle spese</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 37 - Funzione di cassa economale</i>	<i>pag. 22</i>

Sezione III – PARERI, VISTI, CONTROLLI E SEGNALAZIONI

<i>Art. 38 – Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del consiglio e della giunta</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 39 - Parere di regolarità contabile</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 40 – Il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di competenza dei Responsabili dell'Area</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 41 – Le segnalazioni obbligatorie</i>	<i>pag. 24</i>

Sezione IV - LA GESTIONE PATRIMONIALE

<i>Art. 42 – Beni</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 43 – L'inventario</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 44 – Beni mobili non inventariabili</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 45 – Carico e scarico dei beni mobili</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 46 – Ammortamento</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 47 – Consegdatari e affidatari dei beni</i>	<i>pag. 28</i>

TITOLO IV - LA RENDICONTAZIONE

Sezione I - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

<i>Art. 48 – Rendiconto contributi straordinari</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 49 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 50 – Conti degli agenti contabili</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 51 – Resa del conto del tesoriere</i>	<i>pag. 30</i>

**Sezione II - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO
DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

- Art. 52 – Verbale di chiusura* pag. 30
Art. 53 – Atti preliminari al rendiconto di gestione pag. 31

**Sezione III - DEFINIZIONE, FORMAZIONE E APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

- Art. 54 – I risultati della gestione* pag. 31
Art. 55 – Formazione e approvazione del rendiconto pag. 32

Sezione IV – I RISULTATI DELLA GESTIONE

- Art. 56 – Avanzo o disavanzo di amministrazione* pag. 32
Art. 57 – Conto economico pag. 32
Art. 58 – Stato patrimoniale pag. 33
Art. 59 – Bilancio consolidato pag. 33

TITOLO V - LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Art. 60 – Organo di revisione* pag. 34
Art. 61 – Nomina e cessazione dall'incarico pag. 34
Art. 62 – Revoca dall'ufficio e sostituzione pag. 34
Art. 63 – Funzionamento del Collegio pag. 34
Art. 64 – Attività di collaborazione con il Consiglio pag. 35
Art. 65 – Mezzi per lo svolgimento dei compiti pag. 36

TITOLO VI - IL SERVIZIO DI TESORERIA

- Art. 66 – Affidamento del servizio di tesoreria* pag. 37
Art. 67 – Attività connesse alla riscossione delle entrate pag. 37
Art. 68 – Attività connesse al pagamento delle spese pag. 38
Art. 69 – Contabilità del servizio di Tesoreria pag. 38
Art. 70 – Gestione di titoli e valori pag. 39
Art. 71 – Gestione delle disponibilità liquide pag. 39
Art. 72 – Anticipazioni di cassa pag. 39
Art. 73 – Verifiche straordinaria di cassa pag. 39
Art. 74 – Responsabilità del tesoriere pag. 39
Art. 75 – Notifica delle persone autorizzate alla firma pag. 40

**TITOLO VII - INDEBITAMENTO, STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'**

Art. 76 – Ricorso all'indebitamento pag. 40

TITOLO VIII - SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 77 – Servizio di Economato pag. 41

Art. 78 – Organizzazione del Servizio di Economato/Agente contabile pag. 41

Art. 79 – Competenze affidate al Servizio Economato pag. 41

Art. 80 – Competenze affidate all'Agente contabile pag. 41

Art. 81 – Fondi di anticipazione a favore dell'Economo pag. 42

Art. 82 – Tipologia di minute spese e urgenti pag. 42

Art. 83 – Pagamenti della cassa economale e flussi finanziari pag. 43

Art. 84 – Contabilità della cassa economale pag. 44

Art. 85 – Riscossioni pag. 44

Art. 86 – Doveri dell'Economo e dell'Agente contabile pag. 45

Art. 87 – Indennità per maneggio valori pag. 45

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 – Norme generali sui provvedimenti pag. 46

Art. 89 – Rinvio a altre disposizioni pag. 46

Art. 90 – Riferimenti organizzativi pag. 46

Art. 91 – Entrata in vigore pag. 46

Art. 92 – Abrogazione di norme pag. 46

TITOLO I

NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento (art. 152 del Tuel)

1. Il presente regolamento di contabilità è adottato in attuazione dell'art. 7 e dell'art. 152 comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e del d.lgs. 118/201 e ss.mm.ii..
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese dell'ente.
3. Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con lo Statuto dell'ente, con il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il regolamento sui controlli e, in generale, con gli altri regolamenti dell'ente.

Art. 2 - Servizio economico finanziario (art. 153 del Tuel)

1. L'Area economico-finanziario di cui all'art. 153 del Tuel, è collocato nell'ambito dell'Area finanziaria. Detta Area è strutturata, dal punto di vista organizzativo, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli atti di organizzazione del responsabile dell'Area.
2. Il servizio finanziario svolge le funzioni di guida, coordinamento e assistenza nella programmazione e nella gestione dell'attività economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente e procede ai relativi controlli.
3. Il servizio finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni e attività:
 - a) programmazione economico-finanziaria e supporto al segretario generale nel coordinamento degli obiettivi dell'ente e nella verifica dello stato di attuazione dei programmi;
 - b) controllo finanziario e controllo di gestione complessivo e dei singoli centri di spesa;
 - c) anticipazioni di cassa e, per quanto di competenza, finanziamento delle opere pubbliche;
 - d) coordinamento e gestione delle entrate dell'ente;
 - e) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le istituzioni, i consorzi, le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici e con le altre forme associative e di cooperazione fra enti;
 - f) gestione del bilancio e degli altri strumenti di programmazione;
 - g) contabilità finanziaria, economica e fiscale;
 - h) tenuta e riepilogo degli inventari, contabilità patrimoniale;

- i) *rendicontazione dei risultati;*
 - j) *sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all'accertamento e riscossione delle entrate;*
 - k) *rappporti con l'organo di revisione economico-finanziario;*
 - l) *pareri e visti di regolarità contabile.*
4. *Ulteriori compiti e responsabilità possono essere assegnati dalla Giunta al servizio finanziario.*

Art. 3 - Responsabile del servizio finanziario

1. *Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nominato in esecuzione del vigente Regolamento dei Servizi è il responsabile del servizio finanziario.*
2. *In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di responsabile del servizio finanziario sono esercitate dalla figura del segretario generale.*
3. *In particolare spetta al responsabile del servizio finanziario:*
 - a) *Esprime il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
 - b) *Apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
 - c) *Firmare i mandati di pagamento;*
 - d) *Firmare gli ordinativi di incasso;*
 - e) *Effettuare, per iscritto, segnalazioni al Sindaco, al Segretario Generale e al Revisore dei Conti su fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o minori spese;*
 - f) *Comunicare, per iscritto, al Sindaco, al Segretario Generale e al Revisore dei Conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzia, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese;*
 - g) *Esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
4. *Il responsabile del Servizio finanziario è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.*
5. *Il responsabile del servizio finanziario, nell'ambito delle sue competenze, emana circolari interpretative e attuative al fine di orientare e favorire un'adeguata gestione dei servizi comunali.*

**Art. 4 - Competenze degli altri responsabili dei servizi in materia finanziaria e contabile
(art. 152, c. 3, D.Lgs. 267/00)**

1. I responsabili dell'Area, con riferimento alla materia finanziaria e contabile:

- a) *partecipano alla definizione degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'ente e delle relative previsioni di entrata e di spesa;*
- b) *elaborano proposte di variazione degli obiettivi e delle poste finanziarie nel corso dell'esercizio ai sensi degli artt. 175, c. 5-quater e 177 del D.Lgs. 267/00;*
- c) *emanano i provvedimenti di accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00 e dei principi contabili, e trasmettono al Servizio finanziario l'idonea documentazione, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili;*
- d) *curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;*
- e) *segnalano tempestivamente, e comunque in occasione delle verifiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale disposte ai sensi del presente regolamento, situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che possano compromettere, anche potenzialmente, la salvaguardia degli equilibri di bilancio;*
- f) *gestiscono e monitorano sistematicamente le procedure di riscossione delle entrate di loro competenza, comprese quelle di riscossione coattiva per i crediti riconosciuti di dubbia esigibilità, adottando tutte le misure necessarie a garantirne l'incasso nei termini previsti;*
- g) *sottoscrivono gli atti di impegno di spesa, denominati determinazioni (art. 193, c. 9 del D.LGS. 267/00) e li trasmettono al Servizio finanziario con le modalità ed i tempi definiti dal presente Regolamento;*
- h) *danno corso agli atti di impegno ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/00;*
- i) *accertano preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti ad impegni di spesa assunti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 2 del DL 78/09 e art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00);*
- j) *sottoscrivono gli atti di liquidazione tecnica ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, e si assumono la responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, in merito alle dichiarazioni del carattere di liquidabilità delle spese, secondo quanto previsto dal Punto 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria.*
- k) *partecipano alla definizione dello stato di attuazione del programmi (Punto 4.2, lett. a del Principio contabile sulla programmazione) e dei report di controllo sullo stato di attuazione del PEG;*
- l) *collaborano con il Responsabile del Servizio finanziario rendendo disponibili le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e contabile dell'ente e rispondono direttamente e personalmente dell'attendibilità, chiarezza e rigore tecnico delle informazioni rese disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, c. 4 del D.Lgs. 267/00;*
- m) *collaborano con il Responsabile del Servizio finanziario nelle operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi e passivi nonché nella stesura della relazione sulla gestione (art. 231 del D.Lgs. 267/00) e della relazione al rendiconto (Punto 8.2 del Principio contabile sulla programmazione).*

TITOLO II

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

Art. 5 - Gli strumenti della programmazione

1. *Secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione, gli strumenti della programmazione degli enti locali sono:*
 - *il Documento unico di programmazione (DUP);*
 - *il bilancio di previsione finanziario;*
 - *il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi e il piano degli indicatori di bilancio;*
 - *l'assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;*
 - *le variazioni di bilancio;*
 - *il rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente.*

Art. 6 - Linee programmatiche di mandato

1. *Le linee programmatiche di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono il piano strategico di mandato dell'ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo adempimento programmatico spettante al Sindaco.*
2. *Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l'aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.*
3. *Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello Statuto.*
4. *Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi al fine di poterne tenere conto nella redazione del Documento Unico di Programmazione.*
5. *Il documento è redatto per programmi e progetti nel rispetto del postulato della coerenza tra i documenti del sistema di bilancio.*

Art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione

1. *Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*
2. *Non sono ammissibili e procedibili, pertanto, gli atti che siano in contrasto con i contenuti del DUP o con le previsioni del bilancio di previsione finanziario.*

3. La verifica della coerenza degli atti con il DUP e con il bilancio di previsione finanziario è eseguita:

- dal Segretario Generale in caso di meri atti di indirizzo, che non necessitano di pareri di regolarità tecnica e contabile;
- dal Responsabile dell'Area competente, qualora la delibera incida sull'attività amministrativa del medesimo responsabile;
- anche dal Responsabile del Servizio finanziario, qualora l'atto richieda anche il parere contabile.

4. L'inammissibilità di una proposta di deliberazione si verifica quando il suo contenuto è difforme o in contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati: l'inammissibilità della delibera sottoposta all'esame dell'organo deliberante è dichiarata, su proposta del Segretario Generale, sulla base dei pareri istruttori, o dal Sindaco per le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

5. L'improcedibilità di una proposta di deliberazione, rilevata mediante i pareri istruttori, si verifica in caso di insussistenza della copertura finanziaria o di incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa, ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e quelle necessarie per l'attuazione del contenuto della deliberazione.

6. L'improcedibilità non consente che la delibera venga posta in discussione da parte dell'organo deliberante, se non dopo una modifica dei programmi, degli obiettivi e delle previsioni di bilancio che rendano procedibile la proposta di atto.

Art. 8 - Il Bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato negli articoli successivi, approva il Bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e approvati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.

Entro 3 mesi antecedenti rispetto alla data di definitiva approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale, i Responsabili delle Aree comunicano al Responsabile del Servizio Finanziario le eventuali variazioni degli stanziamenti di entrata e spesa della seconda e terza annualità dell'ultimo bilancio di previsione approvato, in base ai quali si è redatto il documento unico di programmazione.

Le proposte di entrata dovranno essere predisposte in linea con la nuova struttura del Bilancio di previsione e declinate in titoli, tipologie, categorie e capitoli (eventualmente articoli).

Le proposte di spesa dovranno essere predisposte in linea con la nuova struttura del Bilancio di previsione e declinate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli (eventualmente articoli) e dovranno indicare l'ammontare delle spese correnti di gestione e delle spese di investimento, distintamente per ognuno degli anni considerati.

Sia le proposte di entrata che di spesa dovranno essere in linea con la struttura del piano dei conti integrato.

L'unità di voto del Bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

La Giunta approva gli schemi del Bilancio di previsione ed eventualmente la variazione del DUP entro il 5 novembre. Tali schemi sono prontamente trasmessi all'Organo di Revisione Contabile dell'Ente che è tenuto a rendere il proprio parere nei successivi 10 giorni. Lo schema di Bilancio di previsione finanziario, il DUP e la relazione dell'Organo di Revisione sono presentati al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema si considera presentato al Consiglio dell'Ente alla data della sua consegna ai capigruppo consiliari unitamente alla documentazione che viene posta a disposizione dei consiglieri e può essere resa accessibile o trasmessa per via telematica. Il Bilancio, completo di allegati, il DUP e la relazione dell'organo di revisione devono essere resi disponibili ai consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio. Il Consiglio approva il Bilancio in apposita sessione da tenersi entro il termine previsto dalla normativa.

Entro il terzo giorno lavorativo antecedente la seduta consiliare di approvazione del Bilancio, i Consiglieri Comunali e la Giunta possono presentare proposte di emendamento agli schemi del Bilancio di previsione finanziario. Sono inammissibili le proposte di emendamento presentate oltre i termini sopra scritti.

Le proposte di emendamento devono essere depositate all'Ufficio Protocollo, che poi provvede a trasmetterle al Servizio Finanziario. Gli emendamenti dovranno indicare puntualmente il riferimento a titolo, tipologia (eventualmente anche categoria e capitolo) per l'entrata e a missione, programma, titolo (eventualmente anche macroaggregato e capitolo) per l'uscita. Dovranno essere predisposti in forma scritta e, nel caso in cui determinino una maggiore spesa o una minore entrata, dovranno altresì indicare in modo puntuale la corrispondente minore spesa o maggiore entrata con specifico riferimento agli elementi sopra menzionati. Le proposte di emendamento devono essere formulate in modo da non comportare squilibri di Bilancio.

Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti la variazione di altri strumenti di programmazione correlati al Bilancio di previsione (ad esempio atti programmatici in materia di aliquote e tariffe ecc. ...) dovranno essere presentate proposte di emendamento anche a tali altri strumenti. La mancata presentazione di emendamenti agli strumenti di programmazione correlati al Bilancio di previsione rende improcedibile la votazione sulla proposta di emendamento al Bilancio di previsione.

Al fine di consentire l'adozione di atti programmatici coerenti, le proposte di emendamento agli atti di programmazione correlati al Bilancio di previsione (ad esempio DUP, atti programmatici in materia di aliquote e tariffe ecc.) devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle proposte di emendamento allo stesso.

Gli emendamenti dovranno essere corredati dei pareri dell'Organo di Revisione Contabile e del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendere entro il termine di inizio della seduta consiliare di approvazione del bilancio.

Il Bilancio di previsione finanziario, munito dei pareri obbligatori del Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, è presentato al Consiglio dell'Ente per l'esame e l'approvazione di competenza entro i termini di legge.

Il Bilancio di previsione (eventualmente emendato) e i relativi allegati sono approvati dal Consiglio dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza o entro diversa data che dovesse essere fissata nei modi di legge.

Art. 9 - Conoscenza dei contenuti del Bilancio e dei suoi allegati

L'Ente è tenuto a pubblicare nel proprio sito istituzionale il Bilancio di previsione ed i suoi allegati entro trenta giorni dalla seduta consiliare di approvazione, nonché i dati relativi al Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata.

Art. 10 – Variazioni di bilancio: organi competenti

- 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia in entrata che in spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
- 2. Le variazioni sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste:
- dall'art. 175 comma 5-bis del Tuel di competenza dell'organo esecutivo;
- dall'art. 175 comma 5-quater di competenza dei responsabili dell'Area.*
- 3. L'organo esecutivo può adottare, in via d'urgenza opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio di competenza del consiglio salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

Art. 11 – Variazioni di bilancio di competenza della Giunta

- *Sono di competenza della giunta:*
- 1. le variazioni del piano esecutivo di gestione ad eccezione di quelle di cui all'art. 175 comma 5-quater del Tuel;*
 - 2. le variazioni del bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata, accantonata dal risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistente nella mera reinscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;*
 - 3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
 - 4. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
 - 5. variazioni delle dotazioni di cassa;*
 - 6. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto.*
- Le deliberazioni di cui al comma precedente di variazione del bilancio adottate dalla Giunta sono comunicate al Consiglio nel corso della prima adunanza utile.*

**Art. 12 – Utilizzo del Fondo di riserva, fondo di riserva di cassa
e fondo passività potenziali**

1. Il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e il fondo passività potenziali sono utilizzati con deliberazione della Giunta con le modalità previste dalla normativa e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. La deliberazione della Giunta comunale che utilizza tali fondi è comunicata, a cura del Sindaco al Consiglio comunale mediante iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta convocata successivamente all'adozione del provvedimento.

Art. 13 – Variazioni di competenza del Responsabile dell'Area

Il Responsabile del Servizio Finanziario Può effettuare per ciascuno degli esercizi del Bilancio le seguenti variazioni:

1. le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
2. le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla Giunta entro i dieci giorni successivi;
3. le variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate vincolate;
4. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;
5. le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

Con cadenza trimestrale e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio, sono comunicate alla Giunta Comunale le variazioni di bilancio adottate dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del TUEL.

Art. 14 – Assestamento generale di bilancio

1. Mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ed anche la migliore allocazione delle risorse finanziarie nella prospettiva della realizzazione dei programmi comunali.
2. La variazione di assestamento generale è approvata dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno.
3. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate dal responsabile del servizio finanziario sulla base delle risultanze comunicate dal Responsabile dell'Area e delle indicazioni della Giunta.

Art. 15 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. *L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti e il presente regolamento, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo.*
2. *Ciascun responsabile dell'Area, sulla base della situazione contabile inviata dall'ufficio finanziario, provvede alla verifica dei capitoli di PEG/PRO assegnati, sia entrate sia spese, per quanto attiene le gestioni di competenza, dei residui e di cassa.*
3. *Per quanto riguarda la gestione di competenza, il Responsabile di servizio dovrà far pervenire al Responsabile finanziario apposita relazione dalla quale emergano l'andamento della gestione relativamente gli accertamenti/impegni dei capitoli affidatigli con il PEG/PRO, con indicazione delle eventuali modifiche da apportare agli stanziamenti dei capitoli di PEG/PRO assegnati con riferimento temporale al 31/12 dell'esercizio in corso.*
4. *Per quanto riguarda la gestione dei residui, il Responsabile di servizio deve controllare l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito e del mantenimento o meno nel Conto di bilancio dell'accertamento e/o impegno. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e le ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza.*
5. *Per quanto riguarda la gestione di cassa, con particolare rilievo per le entrate di cui al titolo IV, a destinazione vincolata e per la spesa di cui al titolo II, il Responsabile di servizio deve prendere atto degli incassi e/o pagamenti programmati fino al 31/12 dell'esercizio in corso.*
6. *Sulla scorta delle informazioni pervenute, il Responsabile del servizio finanziario predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio (o altro eventuale termine stabilito da specifica norma di legge), in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone l'adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.*

Art. 16 – Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere

1. *Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando l'apposito prospetto disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:*
 - a) *le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
 - b) *le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.*

Art. 17 - Il Documento unico di programmazione e suoi aggiornamenti

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente su cui costruire il Bilancio di previsione.

Il DUP è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del Bilancio di previsione finanziario.

Gli obiettivi strategici sono formulati nel primo DUP redatto a seguito dell'insediamento dell'amministrazione. Negli esercizi successivi al primo viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi e, qualora ricorrano le condizioni, possono essere riformulati ed aggiornati.

La sezione operativa del DUP ha una durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario ed individua, per ogni singola missione, i programmi gli obiettivi operativi.

Entro il 31 maggio i responsabili delle Aree comunicano al Responsabile del servizio finanziario eventuali aggiornamenti da apportare alla seconda e terza annualità del Bilancio di previsione finanziario e le proposte utili alla previsione per l'ultima annualità del DUP. Le proposte sono corredate da una illustrazione di massima degli obiettivi che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, si intendono raggiungere.

Le proposte di previsione di entrate e di spesa sono inoltre corredate di tutte le informazioni utili alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione a Bilancio secondo i corretti principi di competenza finanziaria potenziata. I responsabili dell'Area comunicano altresì entro gli stessi termini gli elementi per le previsioni di cassa del primo anno.

Entro il 15 luglio di ciascun anno la Giunta approva la bozza di DUP che viene inviata all'Organo di Revisione per il parere da rilasciare entro 10 giorni.

Entro il 31 luglio la Giunta notifica ai consiglieri (mediante comunicazione al Presidente del consiglio ed ai capigruppo) l'avvenuto deposito del DUP completo di parere dell'organo di revisione.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio approva il DUP, al quale possono essere apportati emendamenti nel rispetto della disciplina prevista per le deliberazioni consiliari.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del Bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione al Presidente del consiglio ed ai capigruppo consiliari, la nota di aggiornamento del DUP che potrà essere approvata dal Consiglio nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione finanziario.

Il DUP può essere modificato dal Consiglio durante l'anno in occasione delle variazioni del Bilancio di previsione finanziario e in ogni occasione in cui ciò si rendesse necessario.

Sezione II - Il piano esecutivo di gestione

Art. 18 - Il piano esecutivo di gestione e sue variazioni

Il piano esecutivo di gestione è un documento finanziario, preventivo (budget) ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi del DUP e del Bilancio di previsione finanziario.

Sulla base della delibera di approvazione del Bilancio, il Segretario Generale:

- promuove la fase di negoziazione degli obiettivi e delle risorse con i responsabili delle Aree per ciascun centro di responsabilità primaria;*
- provvede a formulare gli obiettivi per ciascun centro di entrata/spesa del PEG, tenuto conto delle risorse e degli obiettivi operativi per programmi contenuti nel DUP, entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario.*

Con il piano esecutivo di gestione, da approvare entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione completo degli allegati previsti dalla normativa vigente, la Giunta assegna gli obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento.

Il piano esecutivo di gestione, inoltre:

- a) delimita gli ambiti decisionali e di intervento di Amministratori e Responsabili;*
- b) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;*
- c) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;*
- d) responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;*
- e) favorisce l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione;*
- f) assegna la responsabilità di acquisizione delle entrate;*
- g) autorizza la spesa;*
- h) articola i contenuti del DUP e del Bilancio di previsione.*

Il piano esecutivo di gestione è costituito per ciascun centro di responsabilità da:

- a) obiettivi gestionali, eventualmente riferiti a progetti;*
- b) linee guida di attuazione degli obiettivi di gestione e appropriati indicatori;*
- c) budget per responsabilità di procedimento e/o risultato;*
- d) risorse umane e strumentali.*

Il centro di responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale al cui responsabile sono assegnati formalmente:

- a) obiettivi di gestione;*
- b) dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi;*
- c) responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni.*

Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

I capitoli costituiscono l'unità elementare del piano esecutivo di gestione ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del Piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157 del TUEL.

Ciascun capitolo ed eventualmente ciascun articolo di entrata è corredato, oltre che dalle codifiche propedeutiche alla definizione del Bilancio, dall'indicazione di:

- a. centro di responsabilità che propone e accerta l'entrata;*
- b. eventuali vincoli di destinazione.*

Il Responsabile dell'Area che propone le previsioni di entrata è responsabile dell'attendibilità delle somme iscritte nel Bilancio e nel piano esecutivo di gestione, deve motivarne e documentarne adeguatamente la quantificazione in sede di predisposizione del Bilancio, l'eventuale variazione in corso d'anno e attivarsi per la realizzazione effettiva degli introiti durante il corso della gestione o negli esercizi successivi.

Il Responsabile dell'Area che utilizza un'entrata a destinazione vincolata, ne verifica in via preliminare la disponibilità ed è responsabile del riscontro/rendicontazione delle spese sostenute.

Il Responsabile dell'Area che impegna la spesa è responsabile della gestione del procedimento amministrativo di assunzione dell'atto di impegno. Nel caso la spesa sia finanziata da specifiche entrate, il procedimento di spesa dovrà essere coordinato e sincronizzato con il procedimento di entrata.

Il Responsabile dell'Area che emette il buono d'ordine è responsabile dell'ordinazione a terzi di beni e servizi secondo i criteri di applicazione delle procedure di spesa previsti dalla normativa vigente in materia e delle procedure interne dell'ente e, fatte salve diverse disposizioni, procede alla verifica e alla liquidazione delle spese ordinate.

Responsabile del procedimento di approvazione del Peg è il Responsabile del Servizio Finanziario.

La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata dal parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di cui al terzo comma dell'art. 175 TUEL, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO III LA GESTIONE

Sezione I - LA GESTIONE DELL'ENTRATA

Art. 19 – Fasi procedurali di acquisizione delle entrate

1. *La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:*
 - l'accertamento;
 - la riscossione;
 - il versamento.

Art. 20 – Disciplina dell'accertamento delle entrate

1. *Il Responsabile dell'Area, nell'ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione. Il responsabile tenuto ad accertare l'entrata è individuato nel Responsabile del Servizio al quale l'entrate stesse è affidata con l'approvazione del PEG.*
2. *All'accertamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.*
3. *L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante registrazione da parte del servizio finanziario, previa verifica della regolarità della documentazione. A tal fine il Responsabile dell'Area, attraverso il quale viene accertata l'entrata ove indicato, trasmette al servizio finanziario idonea documentazione di cui all'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
4. *La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire entro cinque giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento secondo quanto previsto dalla legge.*
5. *Quando il Responsabile dell'Area è anche Responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.*
6. *Nel caso in cui l'acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti il Responsabile del Servizio provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, anche all'impegno delle relative spese.*

Art. 21 – Riscossione

La riscossione consiste nell'introito delle somme dovute all'ente.

1. *Le entrate sono riscosse dal tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'ente.*
2. *La riscossione può altresì avvenire a mezzo di incaricati speciali a ciò autorizzati con espresso provvedimento, i quali provvedono al versamento delle somme riscosse alla*

tesoreria comunale sulla base di ordinativi di incasso emessi dal servizio finanziario. Detti incaricati sono personalmente responsabili della gestione dei fondi di cui vengono in

- 13 -

possesso e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia. Gli stessi esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini del responsabile di area a cui l'entrata fa capo.

3. Gli agenti contabili incaricati della riscossione effettuano il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale con periodicità prevista dalla normativa vigente.
4. Ai fini del riscontro contabile delle modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo incaricati speciali:
 - a) il responsabile del servizio finanziario periodicamente effettua un controllo sui versamenti;
 - b) l'organo di revisione ne dà atto nelle verifiche di cassa trimestrali.

Art. 22. Agenti contabili

La riscossione può avvenire a mezzo di agenti contabili, anche di fatto, i quali provvedono al versamento delle somme riscosse alla tesoreria dell'Ente. Detti incaricati sono personalmente responsabili della gestione dei fondi di cui vengono in possesso e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia. Gli stessi esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni del Responsabile dell'Area a cui l'entrata fa capo.

Gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ente.

Gli agenti contabili possono essere interni o esterni, di diritto o di fatto.

Gli incaricati interni sono:

- a) l'Economo dell'Ente;
- b) i dipendenti comunali individuati con apposito atto come agenti contabili a materia e a valore;
- c) i dipendenti comunali che di fatto esercitano la funzione di agente contabile a materia e a valore pur non essendo formalmente individuati con apposito atto;

Gli incaricati esterni sono:

- a) gli Agenti della Riscossione e tutti i soggetti a cui sono affidati i servizi di riscossione di entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;
- b) il Tesoriere dell'Ente;
- c) i soggetti esterni a cui sono affidati i servizi per la riscossione di entrate comunali connesse alla prestazione di particolari servizi, alle infrazioni alle norme dei regolamenti comunali, alle norme tributarie ed al codice della strada.

Ogni agente contabile, interno ed esterno, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere all'Ente il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e procedure previste dalle leggi vigenti.

Le modalità di riscossione e versamento alle quali dovranno attenersi tutti gli incaricati della riscossione sono stabilite nel presente Regolamento e/o nelle convenzioni e contratti stipulati, nonché dalle vigenti disposizioni di legge.

Le somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incaricati debbono essere integralmente versate presso la Tesoreria dell'Ente nei termini sopra riportati e nei modi prescritti dalla legge, dai regolamenti, da eventuali accordi convenzionali e contrattuali o da provvedimento deliberativo apposito.

Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente di ogni danno arrecato all'Ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidati.

- 14 -

Art. 23 – Ordinativi di incasso

- 1. Tutte le riscossioni devono essere coperte da ordinativi di incasso, anche informatici, emessi dal servizio finanziario in conformità alle disposizioni vigenti e alla documentazione di cui ai precedenti articoli.*
- 2. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario come identificato in precedenza.*
- 3. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del servizio finanziario. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche.*
- 4. Gli ordinativi di incasso non estinti al 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria comunale non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'ente con le modalità indicate nella convenzione per il servizio di tesoreria.*

Art. 24 – Versamento

- 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il tesoriere.*

Sezione II - LA GESTIONE DELLA SPESA

Art. 25 – Fasi procedurali di effettuazione delle spese

1. *La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:*
 - *impegno;*
 - *liquidazione;*
 - *ordinazione ;*
 - *pagamento.*

Art. 26 – Impegno di spesa

1. *Gli atti che dispongono impegni di spesa individuano:*
 - a. *il soggetto creditore;*
 - b. *l'ammontare della spesa;*
 - c. *la ragione della spesa;*
 - d. *il riferimento al pertinente stanziamento previsto nel PEG/PRO;*
 - e. *la scadenza dell'obbligazione;*
 - f. *la prenotazione di spesa se esistente.*

Si possono registrare contabilmente prenotazioni di impegno se riferite a procedure di gara in via di espletamento e propedeutiche alla successiva assunzione dell'atto di impegno.
2. *L'impegno è assunto mediante determinazioni sottoscritte dall'Area a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel PEG/PRO.*
3. *Le determinazioni dovranno contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con lo stanziamento finanziario assegnato nel PEG/PRO.*
4. *Gli atti che prevedono impegno di spesa sono trasmessi non appena sottoscritti al servizio finanziario e diventano esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario o suo delegato.*
5. *Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario o comunque prima dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione da parte della Giunta, i responsabili dei capitoli di spesa trasmettono al servizio finanziario l'elenco delle spese con i relativi importi annuali da considerarsi impegnati per legge o per contratto e con i riferimenti al piano esecutivo di gestione.*

Art. 27 – Validità dell'impegno di spesa

1. *L'impegno relativo a spese correnti e in conto capitale si considera validamente assunto nel bilancio di previsione con il perfezionamento, entro il termine dell'esercizio, dell'obbligazione giuridica fra l'ente e i terzi.*

2. *L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e se l'obbligazione è esigibile e non pagata entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo.*
3. *Le spese di investimento per lavori pubblici la cui gara è stata formalmente indetta entro il 31 dicembre concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale vincolato è ridotto di pari importo.*
4. *Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*
 - *sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
 - *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale." In tali casi, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.*

Art. 28 – Impegni relativi a spese di investimento (art. 183, c. 9, D.Lgs. 267/00)

1. *Gli impegni relativi alla realizzazione di opere pubbliche sono prenotati, a valere sull'intero quadro economico di spesa ed in base al cronoprogramma:*
 - a) *con la determinazione che dispone l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 53 del d.Lgs. n. 163/2006;*
 - b) *in presenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata assunta sul quadro progettuale, diversa dalla progettazione.*
2. *Ai fini della corretta imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridiche, le determinazioni di impegno o di prenotazione di impegno relative a spese di investimento devono essere corredate del relativo cronoprogramma, con indicazione dell'esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento e della eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato.*
3. *A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma può modificarsi l'imputazione della spesa e delle entrate correlate, ivi compreso il fondo pluriennale vincolato. In caso di finanziamento della spesa con contributi di altre amministrazioni, ogni variazioni deve essere*

tempestivamente comunicata all'ente erogante ai fini dell'annotazione nelle relative scritture contabili.

- 17 -

4. Le prenotazioni assunte nell'esercizio per procedure di affidamento avviate ai sensi del comma 1 concorrono alla formazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le prenotazioni decadono e, quali economie, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, con contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato.

Art. 29 – Prenotazione dell'impegno

1. Durante la gestione i responsabili dei servizi possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento.
2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile dell'Area con proprio provvedimento, sottoscritto, datato, numerato e contenente l'individuazione dell'ufficio di provenienza.
3. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di previsione.
4. Sulla proposta di prenotazione dell'impegno, in via preventiva, è rilasciato il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi di legge e secondo le norme del presente regolamento.
5. I provvedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. In questo caso è fatto divieto di ordinare spese ai fornitori qualora l'obbligazione giuridica sia perfezionata oltre il termine del 31 dicembre.
6. I provvedimenti di prenotazione di spesa relativi a spese di investimento per lavori pubblici, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
7. Il servizio finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei Responsabili delle Aree, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell'esercizio.

Art. 30 – Impegni di spese non determinabili

1. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, o comunque riferite ad oneri non esattamente determinabili al momento dell'impegno, devono essere impegnate nel loro ammontare presunto con i relativi atti di affidamento e devono essere precedute dalla quantificazione degli oneri o tariffe a carico dell'ente.

2. *E' fatto obbligo ai responsabili delle strutture organizzative di acquisire e segnalare al servizio finanziario entro il termine di assestamento del bilancio, la nota delle spese e competenze maturate o maturabili nell'esercizio al fine di adeguare i relativi impegni di spesa.*

- 18 -

Art. 31 – Ordini di spesa ai fornitori

1. *Gli ordini sono emessi sulla base dell'impegno di spesa corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*
2. *Il firmatario dell'ordine è tenuto a verificare che le spese ordinate non eccedano le disponibilità assegnategli e risponde personalmente nei confronti dei creditori dell'ordinazione di maggiori spese.*
3. *Le fatture devono pervenire dai fornitori e riportare gli estremi dell'ordine o della determinazione di impegno di spesa, in caso contrario non potranno essere accettate e saranno ritrasmesse agli emittenti.*
4. *I fornitori inviano le fatture all'ufficio protocollo dell'ente il quale provvede immediatamente a trasmetterle al settore finanziario.*
5. *Il settore finanziario, entro 10 giorni dal ricevimento delle fatture, provvede a registrarle nel registro unico delle fatture. In tale registro delle fatture ricevute è annotato:*
 - a) *il numero di protocollo in entrata;*
 - b) *la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;*
 - c) *il nome del creditore;*
 - d) *l'oggetto della fornitura;*
 - e) *l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;*
 - f) *gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile;*
 - g) *se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;*
 - h) *e qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.*

Art. 32 – Ricevimento delle forniture

1. *Il dipendente comunale che riceve merce ordinata dall'Amministrazione è tenuto a verificare la rispondenza del numero dei colli e delle indicazioni merceologiche evidenziate sugli imballaggi rispetto a quanto descritto nella bolla di accompagnamento ed a trasmettere immediatamente la bolla, corredata di eventuali osservazioni, al funzionario che ha ordinato la spesa al fine del riscontro e della destinazione delle forniture.*
2. *Tale funzionario dovrà apporre sulla stessa bolla di accompagnamento l'attestazione che la merce corrisponde, per qualità e quantità, a quella ordinata, ovvero contestare, senza indugio ed in forma scritta, gli eventuali addebiti al fornitore.*

Art. 33 – Liquidazione della spesa

1. *La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal*

creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo, regolarmente assunto e contabilizzato.

- 19 -

2. La liquidazione avviene attraverso le seguenti due fasi:
 - LIQUIDAZIONE TECNICA: consiste nell'accertamento da parte del responsabile del servizio proponente, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici e tipologici concordati. Tale accertamento può risultare da una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura attestante la regolarità della fornitura;
 - LIQUIDAZIONE CONTABILE: consiste nella verifica da parte del responsabile del servizio finanziario che la spesa sia stata preventivamente impegnata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile, che i conteggi esposti siano esatti, che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista contabile e fiscale. Tale accertamento risulta da un visto apposto sullo stesso documento nel quale appare il visto di liquidazione tecnica.
3. Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, l'atto stesso viene restituito al Servizio proponente con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.
4. Alla liquidazione di spese fisse, quali stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, rate di ammortamento di mutui passivi, provvede direttamente il responsabile del servizio finanziario.

Art. 34 – Atti di liquidazione per casi particolari

1. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, la liquidazione deve essere intestata al rappresentante, tutore, curatore o agli eredi.
2. Alla documentazione giustificativa della liquidazione deve essere unito l'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore. L'atto deve essere richiamato nelle premesse della liquidazione.
3. Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o del pagamento della relativa imposta, gli eredi, per riscuotere i crediti loro spettanti, devono fornire la prova di avere fatto la denuncia e pagata l'imposta, con attestato del competente Ufficio.

Art. 35 -- Ordinazione

1. Sulla base degli atti/visti di liquidazione di cui ai precedenti articoli e previa verifica:
 - della completezza e regolarità della documentazione a corredo degli stessi;
 - dell'inadempienza, da parte del creditore, all'obbligo del versamento di una o più cartelle esattoriali nei termini e con le modalità disposte dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il servizio finanziario provvede all'ordinazione dei pagamenti dando l'ordine di corrispondere al creditore, quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, anche informatico, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul tesoriere, e contenente tutti gli elementi previsti dall'ordinamento.

- 20 -

- 2. L'ordinazione è effettuata osservando la successione cronologica degli atti/visti di liquidazione salvo casi di particolare urgenza, di limitata disponibilità di cassa o di esecuzione forzata.*
- 3. Nel caso di momentanea carenza di fondi in cassa, la priorità all'emissione dei mandati, è la seguente:*
 - stipendi al personale e oneri riflessi;*
 - imposte e tasse;*
 - rate di ammortamento mutui;*
 - obbligazioni pecuniarie il cui mancato pagamento comporti penalità compresa la fornitura di beni e le prestazioni di servizi secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento. All'interno dell'ultima classe la priorità effettiva dei pagamenti è determinata con atto scritto dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario.*
- 4. In caso di errore, si provvede con nota sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, o si provvede all'annullamento del mandato con re-emissione esatta.*
- 5. La sottoscrizione dei mandati avviene a cura del Responsabile del servizio finanziario che procede al controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 185 del Tuel. Lo stesso provvede altresì alla contabilizzazione dei mandati, all'inoltro al tesoriere e alla comunicazione al creditore.*
- 6. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche.*
- 7. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sulla stessa missione, programma, titolo che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti. L'ordinativo deve essere però accompagnato da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere.*
- 8. Dopo il 20 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle rate di ammortamento di mutui o di pagamenti indifferibili o urgenti, il cui ritardo possa cagionare danno all'ente.*

Art. 36 – Pagamento delle spese

- 1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del tesoriere dell'obbligazione verso il creditore.*
- 2. I mandati di pagamento possono essere estinti:*
 - con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Tali pagamenti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status del quietante;*
 - con compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi o del Comune medesimo quale movimento interno, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;*

- versamento su conto corrente bancario o postale intestati ai beneficiari, previa richiesta scritta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;

- 21 -

- commutazione a richiesta del creditore, in assegno circolare non trasferibile da emettersi a favore del richiedente. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere, sostituisce la quietanza liberatoria;

- mediante utilizzo di sistemi elettronici interbancari;

- commutazione, a richiesta del creditore o d'ufficio per i mandati intestati al 31 dicembre, in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato, o altri messi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tassa e spese a carico del beneficiario. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria. I mandati commutati "d'ufficio", si considerano in ogni caso titoli pagati agli effetti del rendiconto.

3. Il pagamento di qualsiasi spesa deve comunque avvenire esclusivamente tramite il tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal presente regolamento.
4. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni e di ogni altra somma previa disposizione scritta da parte del responsabile area finanziaria. Il servizio finanziario entro il termine stabilito nella convenzione per il servizio di tesoreria, provvede ad emettere il mandato di regolarizzazione dandone comunicazione al servizio competente.

Art. 37 - Funzione di cassa economale

1. Può essere istituita presso il servizio finanziario, una funzione di cassa economale, cui è preposto un Responsabile, nominato fra i dipendenti dell'Ente, per la gestione distinta di alcune entrate e uscite di modico valore. Le somme saranno erogate per un importo individuato con provvedimento del Responsabile dell'Area competente e saranno reintegrate, laddove occorra, previa presentazione di idoneo prospetto riassuntivo delle spese sostenute. Le spese sostenute a fronte delle anticipazioni concesse dovranno essere periodicamente comunicate al responsabile della cassa economale comunque non oltre il 20/12 di ciascun esercizio, esibendo la documentazione originale (scontrini, ricevute fiscali, ecc.) che ne dimostri l'avvenuto pagamento. In base alla vigente normativa (art. 233 TUEL) la funzione di cassa economale viene rendicontata tramite il conto della gestione, reso entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, da trasmettere alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Sezione III – PARERI, VISTI, CONTROLLI E SEGNALAZIONI

Art. 38 – Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del consiglio e della giunta

1. *L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta è svolta dall'Area Economico - Finanziaria.*
2. *In nessun caso il parere contabile può riguardare gli aspetti di merito e/o di legittimità dell'atto. Nel caso di riscontro di palese illegittimità, il Responsabile Finanziario deve procedere solamente al rilievo del fatto, senza che ciò possa condizionare l'espressione del parere di pura natura contabile.*
3. *Il parere è espresso dal responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal settore stesso, (entro cinque giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione).*
4. *Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono, nei termini di cui al precedente comma, oggetto di approfondimento tra il settore finanziario e il settore proponente ai fini della definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate, con motivata relazione, ed entro il termine citato, dal responsabile dell'Area finanziaria al settore di provenienza.*
5. *Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione o può essere rilasciato e sottoscritto anche tramite procedure informatizzate con adozione della firma digitale.*
6. *Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato.*
7. *L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.*
8. *I provvedimenti di indirizzo politico e che comunque non hanno conseguenze sul bilancio e sul patrimonio non sono soggetti al parere di regolarità contabile. In tal caso nella proposta di deliberazione può essere attestata la non necessità di tale parere.*

Art. 39 - Parere di regolarità contabile

4. Il parere di regolarità contabile riguarda, di norma:

- a) la regolarità della documentazione allegata al provvedimento;
- b) la conformità alle norme fiscali;
- c) la corretta indicazione dell'entrata e/o della spesa;
- d) a corretta gestione del patrimonio;
- e) il rispetto dei principi generali dettati dall'ordinamento in materia contabile e finanziaria degli enti locali;
- f) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
- g) il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti e la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente.

Art. 40 – Il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di competenza dei Responsabili dell'Area

1. L'attività istruttoria per il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni di competenza dei Responsabili dell'Area, è svolta dal Responsabile finanziario e riguarda di norma i contenuti del parere di regolarità contabile di cui all'articolo precedente.
2. Il visto è espresso dal responsabile del servizio finanziario, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal settore stesso, non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione.
3. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. Il visto di copertura finanziaria deve limitarsi alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse impegnate.
4. Qualora si verificano situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.
5. Sulle note di accertamento di entrata, verrà rilasciato un visto di regolarità contabile che attesti:
 - a) l'esatta imputazione contabile dell'entrata;
 - b) l'idoneità dei titoli giuridici all'origine dell'accertamento;
 - c) la esatta determinazione dell'importo accertato;
 - d) la indicazione specifica dei soggetti debitori.

Art. 41 – Le segnalazioni obbligatorie

1. *Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e a presentare le proprie valutazioni in merito.*
2. *La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa*

- 24 -

d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.

3. *Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento.*
4. *Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario contestualmente comunica ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria. Il responsabile del servizio finanziario, in tali situazioni, può sospendere l'effetto delle attestazioni già rilasciate a cui non corrisponde ancora il perfezionamento di obbligazioni giuridiche.*
5. *La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che la hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'ente.*

Sezione IV - LA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 42 – Beni

- 1. I beni si distinguono in immobili e mobili.*
- 2. I beni si suddividono anche in beni demaniali e patrimoniali e questi ultimi in disponibili e indisponibili. I beni indisponibili sono destinati a servizi pubblici.*
- 3. Il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio è accertato e disposto con deliberazione del Consiglio avente carattere programmatico e successivamente, se necessario, definito con provvedimento della Giunta su relazione del servizio assegnatario del bene.*
- 4. Il venir meno della destinazione a servizi pubblici dei beni immobili patrimoniali indisponibili è accertato con l'inserimento degli immobili nel piano di alienazione e valorizzazione patrimoniale.*

Art. 43 – L'inventario

- 1. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, sono iscritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione ivi compresi i riferimenti ai centri di responsabilità. Riguardo i beni mobili registrati in pubblici registri si fornisce anche l'indicazione del codice o numero di registrazione (ad esempio numero di targa).*
- 2. L'inventario offre la dimostrazione della consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le sue componenti e si suddivide in inventari per categoria.*
- 3. Le categorie, in cui si classificano i beni, e i modelli delle schede inventariali, sono approvati, in conformità alla normativa.*
- 4. I diritti e le servitù sono annotati negli inventari del relativo cespite, al momento della costituzione e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.*
- 5. Per le attività è evidenziato il valore economico iniziale, aumentato degli investimenti effettuati e diminuito delle quote di ammortamento; l'insieme di tali valori, riferito ai beni ammortizzabili, costituisce il registro dei cespiti ammortizzabili*
- 6. La valutazione delle componenti del patrimonio avviene secondo le norme contabili vigenti e in mancanza di specifiche indicazioni, secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali ed internazionali per le pubbliche amministrazioni.*

7. *I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti in un separato inventario con le informazioni atte ad identificarli anche mediante documentazione fotografica.*
 8. *Gli eventuali beni di terzi in consegna (in deposito, uso, comodato, leasing, etc.) presso l'ente sono inseriti in apposito elenco evidenziando il soggetto proprietario, il consegnatario e le previste modalità di utilizzo.*
- 26 -
9. *L'eventuale consegna di beni comunali a terzi (in deposito, uso, comodato, etc.) dovrà essere evidenziata negli inventari sulla base di apposito verbale sottoscritto dal competente funzionario comunale e dal consegnatario.*
 10. *Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.*
 11. *I beni di nuova acquisizione sono inventariati con tempestività nel corso dell'esercizio con riferimento alle fatture pervenute. Le altre variazioni riguardanti l'inventario intercorse nell'anno finanziario sono comunicate dai consegnatari, con tempestività, al servizio incaricato della tenuta delle pertinenti scritture inventariali.*
 12. *Le schede inventariali, le informazioni di cui ai precedenti commi, le variazioni di carico e scarico e le eventuali etichette apposte sui beni, possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici.*

Art. 44 – Beni mobili non inventariabili

1. *Sono inventariati gli arredi scolastici ed altre tipologie di beni individuate con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, insieme alle altre universalità di beni mobili, anche valore inferiore a €. 300,00.*
2. *Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:*
 - a) *i beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l'attività dei servizi o che facciano parte di cicli produttivi;*
 - b) *i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili;*
 - c) *i libri, le pubblicazioni di uso corrente, la cancelleria e gli stampati degli uffici;*
 - d) *le diapositive, i nastri, i dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;*
 - e) *gli utensili da lavoro;*
 - f) *i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a Euro 516,46, esclusi quelli contenuti nelle universalità di beni. Il limite si intende comprensivo di IVA qualora il bene venga utilizzato nell'ambito dei servizi a carattere istituzionale.*

Art. 45 – Carico e scarico dei beni mobili

1. *I beni mobili sono inventariati dalla struttura incaricata della registrazione inventariale a richiesta del servizio che ha provveduto all'acquisizione. I buoni di carico emessi in sede di inventariazione sono firmati dall'affidatario.*

2. *La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del servizio competente che, in apposita relazione, indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico del responsabile.*
3. *Il passaggio di un bene mobile da un affidatario all'altro è attestato e sottoscritto da entrambi i soggetti e registrato nelle scritture inventariali.*

- 27 -

Art. 46 – Ammortamento

1. *In base ai valori economici vengono applicate, annualmente, le quote di ammortamento secondo la normativa vigente.*

Art. 47 – Consegnatari e affidatari dei beni

1. *I beni immobili a disposizione dell'ente sono dati in consegna al responsabile della struttura preposta alla manutenzione degli immobili. Tale responsabile, nel rispetto dei principi organizzativi e contrattuali e ferma restando la propria responsabilità di vigilanza, può affidare la conservazione dei beni immobili al personale assegnato alla struttura alle sue dipendenze.*
2. *I beni mobili, esclusi i materiali e gli oggetti di consumo, sono affidati al responsabile del servizio come individuato al comma 1. Tali responsabili possono individuare dei sub-assegnatari dei beni stessi.*
3. *Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento, il responsabile è il legale rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali soggetti.*
4. *Gli affidatari dei beni sono responsabili della vigilanza sul corretto uso dei beni consegnati e delle norme previste nella presente sezione del regolamento.*

TITOLO IV

LA RENDICONTAZIONE

Sezione I - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 48 – Rendiconto contributi straordinari (art. 158 Tuel)

- 1. Al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 158 del Tuel, i responsabili dei servizi gestiti, in tutto o in parte, utilizzando contributi straordinari assegnati all'ente da amministrazioni pubbliche, devono redigere il rendiconto annuale di detto utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché quelle altre in via di perseguimento qualora trattasi di intervento realizzato in più esercizi finanziari.*
- 2. Il rendiconto documentato è presentato al servizio finanziario non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il servizio finanziario controlla con le sue scritture le indicazioni contabili ivi contenute e rimette il rendiconto al segretario entro il 15 febbraio munito del suo visto di conformità.*
- 3. Il segretario cura che il rendiconto sia fatto pervenire, all'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo, nei termini di legge.*

Art. 49 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 228 Tuel)

- 1. I responsabili dei servizi effettuano la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità definite dal D.Lgs. 118/2011. Con propria comunicazione formale, i responsabili dei servizi effettuano entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residenti attivi e passivi e della corretta imputazione in Bilancio secondo corretti principi di competenza finanziarie potenziate. Ai fini del riaccertamento ordinario dei residui la proposta di deliberazione di Giunta deve essere predisposta entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di*

riferimento. L'organo di revisione deve esprimere il proprio parere entro 7 gg. Successivi per la finale deliberazione entro il 10 marzo.

2. Tra cause di eliminazione dei residui attivi, oltre alle normali cause di inesigibilità o insistenza, rilevano la accertata irreperibilità o insolvenza del debitore nonché l'abbandono di entrate patrimoniali il cui recupero comporterebbe costi di riscossione superiori al credito accertato.
- Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai Responsabili delle Aree e il proprio determina effettua il riaccertamento dei residui di cui all'art. 228 comma 3 del

- 29 -

Art. 50 – Conti degli agenti contabili

1. L'economo, il assegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile interno o esterno incaricato del aneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di gennaio di ciascun anno sui moduli previsti dall'ordinamento.
2. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto dell'ente e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
3. Il responsabile del servizio finanziario o suo incaricato provvede:
 - a) alla parificazione dei conti resi agli agenti contabili e dei relativi allegati, con le scritture contabili del Comune;
 - b) all'inserimento di tali conti nella documentazione del rendiconto;
 - c) al deposito dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 233, comma 1, del TUEL.
4. Qualora il conto degli agenti contabili non siano, anche parzialmente, riscontrati o siano individuate responsabilità degli amministratori, ne viene data notizia agli stessi entro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle motivazioni nel rendiconto e di tutti i documenti allegati. Negli otto giorni successivi gli amministratori possono presentare per iscritto le loro controdeduzioni.

Art. 51 – Rsa del conto del tesoriere

1. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del so operato.
2. Il conto del tesoriere è reso al Comune nei termini e modalità previsti dalla normativa.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
 - a) allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;
 - b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti o dall'ente.

4. *Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione potrà essere trasmessa in forma digitale.*
5. *Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate responsabilità del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle motivazioni nel rendiconto. Negli otto giorni successivi il tesoriere può presentare per iscritto le sue controdeduzioni.*

- 30 -

Sezione II - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 52 – Verbale di chiusura

1. *Entro il 31 gennaio successivo alla fine di ogni anno il servizio finanziario redige il verbale di chiusura.*
2. *Il verbale di chiusura ha lo scopo di determinare:*
 - *le risultanze definitive di cassa dell'esercizio concluso;*
 - *il risultato provvisorio di gestione e di amministrazione;*
 - *l'elenco provvisorio dell'elenco dei residui passivi da inviare al tesoriere di cui all'art. 163 comma 4 del Tuel.*
3. *I dati del verbale di chiusura sono utilizzati anche ai fini della predisposizione delle relazioni finali di gestione di cui ai precedenti articoli in termini di controllo e di parificazione per i conti degli agenti contabili interni.*

Art. 53 – Atti preliminari al rendiconto di gestione

1. *Il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:*
 - a) *verifica l'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente;*
 - b) *effettua la parifica del conto del tesoriere, dei conti dell'economista e degli altri agenti contabili interni.*
2. *Sulla base delle relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi e delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, il servizio finanziario presenta alla Giunta lo schema del rendiconto della Gestione e degli allegati previsti dalla legge. In particolare allega al conto del bilancio il Conto del Patrimonio, il Conto Economico e il Piano degli indicatori di bilancio.*

Sezione III - DEFINIZIONE, FORMAZIONE E APPROVAZIONE

* * * Rapporto risultato comunicazione (8. Nov. 2018 12:34) * * *

1) comune di Lercara FRIDDI
2) comune Lercara Friddi

Data/Ora: 8. Nov. 2018 12:12

File	Destinazione	Pagg.	Risul.	Pagina Non TX
Nr. Modo				
8255 TX da memoria	0091655554	P. 2	E-2) 2) 2) 2) 2)	P. 1-2

Causa dell'errore

E. 1) Riagganciare o interruzione linea	E. 2) Occupato
E. 3) Non risponde	E. 4) Nessun fax collegato
E. 5) Superata dimensione max. e-mail	



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana Di Palermo

Ufficio Servizi Sociali

Sportello CUP

TRASMISSIONE DOCUMENTO VIA FAX

SEDE: PIAZZA A. ROMANO N° 39 - TEL. 091/8247311 - FAX - 091/8252643

EMAIL: sportellocup@comune.lercarafriddi.pa.it

Prot. N. _____ Data _____

DA:

Ufficio o Servizio CUP Lercara Friddi

Sig. _____ Telefax n. _____

N. pagine trasmesse compresa la presente: 2

A:

Destinatario: CUP Policlinico

Telefax n. 091/655054

Alla cortese attenzione del Sig. _____

Oggetto: ELETTROCARDIOGRAMMA + VISITA CARDIOLOGICA di CONTROLLO
SIG. GIORDANO CARMELO ALFREDO cell. 339/8827461

DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 54 – I risultati della gestione

1. *La dimostrazione dei risultati di gestione è effettuata con il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.*

- 31 -

Art. 55 – Formazione e approvazione del rendiconto

1. *La giunta comunale approva lo schema di rendiconto da sottoporre alla successiva approvazione consiliare. Gli allegati possono essere approvati separatamente con successivo provvedimento se soggetti a scadenze diverse rispetto al rendiconto.*
2. *La proposta di deliberazione consiliare, lo schema di rendiconto e relativi allegati sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione con invito a predisporre, nei successivi otto giorni, la relazione di cui all'art. 239 comma 1 lettera d) del Tuel.*
3. *Almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria Comunale:*
 - *la proposta di deliberazione;*
 - *lo schema di rendiconto;*
 - *la relazione al rendiconto di cui all'art. 231 del Tuel approvata dalla Giunta;*
 - *la relazione dell'organo di revisione.*
4. *Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.*

Sezione IV – I RISULTATI DELLA GESTIONE

Art. 56 – Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. *Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e del valore del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa.*
2. *L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 188 del TUEL.*
3. *L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati e può essere applicato al bilancio nelle modalità previste dal Tuel.*

Art. 57 – Conto economico

1. *Nel conto economico sono contenuti i risultati economici, in particolare sono evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale. Il conto economico rileva il risultato economico dell'esercizio.*
 2. *Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative ed integrative di fine esercizio.*
- 32 -
3. *Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 che prevede uno schema a struttura scalare ed evidenza, oltre al risultato economico finale, anche risultati economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione dell'ente.*

Art. 58 – Stato patrimoniale

1. *Nello Stato patrimoniale sono contenuti i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.*
2. *Lo Stato patrimoniale è predisposto:*
 - *nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;*
 - *secondo lo schema di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.*
3. *I valori del patrimonio permanente devono essere riconciliati con i dati risultanti dal riepilogo generale degli inventari.*

Art. 59 – Bilancio consolidato

1. *Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate. E' predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.*

TITOLO V LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 60 – Organo di revisione

- 1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, al collegio dei revisori o al revisore unico secondo quanto disposto dall'art. 234 del T.U..*
- 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organo di revisione:*
 - può avvalersi della collaborazione previste dall'art. 239, comma 4 del T.U.;*
 - può eseguire ispezioni e controlli;*
 - impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.*

Art. 61 – Nomina e cessazione dall'incarico

- 1. La nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Contabile avviene secondo la normativa vigente.*
- 2. Il consiglio dell'ente può procedere, con adeguata motivazione, alla nomina dei revisori anche in deroga al limite degli incarichi disposto dall'articolo 238, comma 1, del TUEL.*
- 3. L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso Ente.*

Art. 62 – Revoca dall'ufficio e sostituzione

- 1. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 235 c. 2 del Tuel è disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa procedura sarà eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.*
- 2. Il Sindaco, sentito il responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.*
- 3. La deliberazione viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.*

4. *Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 60 giorni dall'evento.*

Art. 63 – Funzionamento del Collegio

1. *Laddove previsto il collegio, l'esercizio delle funzioni è svolto collegialmente. Il singolo componente può peraltro in base ad incarico conferito dal Presidente, compiere verifiche e controlli riguardanti specifici oggetti e materie per riferirne al collegio.*

- 34 -

2. *Di ogni seduta, visita o ispezione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il giornale dei verbali è conservato presso la segreteria del collegio, copia di ogni verbale è inoltrata al Sindaco, al Segretario comunale e al responsabile del servizio finanziario.*
3. *Le sedute dell'organo di revisione si tengono di regola presso gli uffici del Comune in locali idonei alle proprie riunioni ed alla conservazione dei documenti. E' inoltre dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. In particolari circostanze, l'organo di revisione può disporre la convocazione in altra sede. In tali casi è valida la trasmissione del verbale redatto tramite fax o servizi informatizzati. La convocazione del collegio, che può avvenire anche per vie brevi, è comunicata al Sindaco, al Segretario comunale e al responsabile del servizio finanziario la data fissata per le riunioni. Le sedute non sono pubbliche. Alle medesime possono partecipare il Sindaco o suo delegato, il Segretario Comunale ed il Responsabile del servizio finanziario. Quando necessario, su convocazione dell'organo di revisione, possono essere sentiti altri amministratori o dipendenti del comune. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal revisore più anziano di età. Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, dai singoli componenti del collegio, sono rimborsabili dal Comune le seguenti tipologie di spesa:
 - a. *spese di carburante nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, sostenute per il trasferimento dal comune di residenza alla sede del comune e ritorno;*
 - b. *spese autostradali e di parcheggio.**
4. *Sono escluse dal rimborso le spese di formazione e documentazione e le spese per acquisto di attrezzature e dispositivi.*

Art. 64 – Attività di collaborazione con il Consiglio

1. *Al fine di svolgere attività di collaborazione con l'organo consiliare nelle funzioni di indirizzo e di controllo, l'organo di revisione esprime pareri preventivi e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti materie:
 - a. *strumenti di programmazione economico-finanziaria;*
 - b. *proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;*
 - c. *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
 - d. *proposte di ricorso all'indebitamento;*
 - e. *proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;*
 - f. *proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;**

- g. rendiconto della gestione;*
- h. altre materie previste dalla legge.*
- 2.** *Gli atti di cui al precedente comma, che sono sottoposti all'esame preliminare della Giunta, sono di regola già corredati del parere del collegio dei revisori se espressamente richiesto dalla Giunta stessa.*
- 3.** *Su richiesta del Sindaco il collegio può inoltre essere chiamato ad esprimere il proprio parere su altri atti e a riferire al Consiglio su specifici argomenti.*

- 35 -

- 4.** **SOLO PER ENTI CON POPOLAZIONE < 15.000 ABITANTI (Revisore unico)**
La convocazione delle sedute di revisione è disposta autonomamente dal Revisore stesso, concordandone le modalità e i termini con il Responsabile del servizio finanziario.
- 5.** *Le stesse possono altresì essere disposte su richiesta del Responsabile del servizio finanziario medesimo o del Segretario comunale, senza l'osservanza di particolari procedure formali,*
- 6.** *Tutte le riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni assunte dal Revisore devono risultare da appositi verbali, progressivamente numerati.*
- 7.** *I verbali dovranno essere sottoscritti dal Revisore ed essere trasmessi, anche attraverso sistemi di comunicazione informatizzata, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del servizio finanziario.*
- 8.** *L'organo di revisione:*
 - a. può intervenire alle sedute del Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e su istanza del Sindaco, relativamente agli altri oggetti sui quali è richiesto il suo parere;*
 - b. interviene alle sedute delle commissioni consiliari su richiesta dei rispettivi presidenti in relazione alle materie indicate nel precedente comma uno.*
- 9.** *Il parere dei revisori non è richiesto per i prelievi dal fondo di riserva né per le variazioni del PEG/PRO.*
- 10.** *Nel caso di variazioni di bilancio in via d'urgenza, il parere dei revisori può precedere la deliberazione della Giunta.*

Art. 65 – Mezzi per lo svolgimento dei compiti

- 1.** *I revisori nell'esercizio delle loro funzioni:*
 - possono accedere agli atti e documenti dell'Ente e delle sue Istituzioni e possono chiedere, anche verbalmente, agli amministratori, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti ed i documenti sono messi a disposizione dell'Organo di Revisione con la massima tempestività, fatta eccezione per gli atti e documenti già pubblicati permanentemente sul sito web del Comune che sono, di norma, liberamente accessibili e scaricabili;*
 - ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno;*
 - possono partecipare, quando invitati, alle sedute della Giunta e della Commissione Consiliare Bilancio;*
 - ricevono gli atti di spesa che non hanno ottenuto l'attestazione di copertura finanziaria entro 5 giorni dal rilascio del parere negativo da parte del servizio finanziario;*

- ricevono l'elenco dei provvedimenti di liquidazione di spesa ritenute irregolari dal servizio finanziario, come previsto dal presente regolamento.

La trasmissione della documentazione avverrà per via telematica o su supporto informatico, salvo eccezioni.

- 36 -

TITOLO VI IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 66 – Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel.
2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
3. La convenzione deve stabilire:
 - a) la durata dell'incarico;
 - b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) le anticipazioni di cassa;
 - d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
 - f) i provvedimenti del comune in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
 - g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge;
 - h) l'indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l'inosservanza delle condizioni stabilite;
 - i) le modalità di servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo degli addetti;
 - j) la possibilità o meno per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del d.l. 185/2008 e s.m..
4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento purché non si superino i 9 anni.
5. Il tesoriere è agente contabile dell'ente.
6. I rapporti con il tesoriere sono a cura del responsabile del servizio finanziario o suo incaricato.

Art. 67 – Attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa, anche in difetto di ordinativo di incasso ai sensi dell'art. 180 comma 4 d. lgs. 267/2000, il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, sui modelli definiti nella convenzione di Tesoreria.

2. *In caso di riscossione senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto.*
3. *Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.*
4. *Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.*

- 37 -

5. *Il tesoriere rende disponibile giornalmente all'ente mediante collegamento telematico o altro mezzo equivalente la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:*
 - a) *totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica;*
 - b) *somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente e annotate come indicato al punto precedente;*
 - c) *ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.*
6. *Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.*
7. *La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.*

Art. 68 – Attività connesse al pagamento delle spese

1. *Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del TUEL. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sul mandato o riportate su documentazione informatica da consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.*
2. *Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso del pagamento.*
3. *Il tesoriere trasmette all'ente:*
 - a) *giornalmente, l'elenco dei pagamenti effettuati;*
 - b) *giornalmente, le somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente;*
 - c) *settimanalmente, i mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.*
4. *Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra i Servizi finanziari e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.*
5. *I pagamenti possono aver luogo solo se risultano rispettati le condizioni di legittimità di cui all'art. 216 del Tuel.*
6. *Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario e consegnato al tesoriere.*
7. *Le richieste di pagamento da parte di terzi, anche a seguito di procedure di spesa on line, possono essere accettate dal Tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento o di espressa autorizzazione del Responsabile del Servizio Finanziario.*

Art. 69 – Contabilità del servizio di Tesoreria

1. *Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.*
2. *La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.*
3. *La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.*

- 38 -

Art. 70 – Gestione di titoli e valori

1. *I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli impegni assunti, sono disposti dal responsabile del Servizio finanziario con ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati.*
2. *Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, senza addebito di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge.*
3. *Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria ed a fine esercizio presenta separato elenco che allega al rendiconto.*
4. *Il tesoriere può essere incaricato dal servizio finanziario al deposito e al successivo ritiro di titoli azionari, sotto la propria responsabilità, per la trasmissione ad assemblee societarie; in tal caso il tesoriere conserverà le necessarie ricevute e consegnerà all'ente il biglietto di ammissione.*

Art. 71 – Gestione delle disponibilità liquide

1. *La disciplina delle modalità di gestione delle liquidità dell'ente escluse dal regime di tesoreria unica viene definita dalla Giunta Comunale, mediante il PEG o altro atto deliberativo. La gestione della liquidità è compito del responsabile del servizio finanziario, che ne cura l'impiego secondo criteri di efficienza ed economicità.*

Art. 72 – Anticipazioni di cassa

1. *Su proposta del settore finanziario la Giunta delibera la richiesta di anticipazione di tesoreria ove sia riscontrata una improrogabile necessità di liquidità.*

Art. 73 – Verifiche straordinaria di cassa

1. *A seguito del mutamento della persona del sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa.*
2. *Alle operazioni di verifica intervengono il Sindaco uscente e il Sindaco entrante, il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione.*
3. *La verifica, da effettuarsi entro un mese dall'elezione del nuovo sindaco, deve fare riferimento ai dati di cassa risultanti alla data delle elezioni comunali.*
4. *A tal fine l'Organo di Revisione provvede a redigere apposito verbale che dia evidenza del saldo di cassa alla data di cui al comma precedente risultante sia dalla contabilità dell'ente che da quella del tesoriere con le opportune riconciliazioni.*

Art. 74 – Responsabilità del tesoriere

1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge, del presente regolamento e alle norme previste dalla convenzione di tesoreria. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.

- 39 -

2. Il tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate nei termini previsti dall'art. 180 c. 4 e 185 comma 4 del Tuel.
3. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al mese, con cadenza quindicinale, richiedendo la regolarizzazione all'Ente nel caso di mancanza dell'ordinativo.
4. Il Servizio finanziario esercita la vigilanza sull'attività del tesoriere ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.
5. Verifiche di cassa e dei valori in deposito, nonché di tutta la relativa documentazione contabile possono essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del responsabile del servizio finanziario o dell'organo di revisione. Di ogni irregolarità sono informati anche il Sindaco e il Segretario comunale.

Art. 75 – Notifica delle persone autorizzate alla firma

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate al tesoriere dal Sindaco e dal segretario comunale.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

TITOLO VII - INDEBITAMENTO, STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Art. 76 – Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i limiti di legge.
2. Di norma il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti, entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo di amministrazione.
3. Di regola il periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non supera la prevedibile vita utile dell'investimento.
4. Nell'ambito delle forme di indebitamento è possibile ricorrere alla soluzione del "Prestito flessibile".
5. Lo schema finanziario di cui al comma precedente può essere applicato anche al caso di emissioni obbligazionarie.

TITOLO VIII SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 77 – Servizio di Economato

1. *Il presente Titolo, predisposto in osservanza alla norma di cui all'art. 153, comma 7 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." ed in conformità ai principi contabili contenuti nel Regolamento di Contabilità, disciplina il Servizio di Economato, nonché il Servizio di cassa economale per il pagamento di spese per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito, si deve provvedere immediatamente entro i limiti e con le modalità di cui al presente titolo.*
2. *Sono attribuzioni del Servizio Economato del Comune:*
 - a) *l'acquisizione di beni e servizi per gli Uffici e Servizi Comunali che, per la loro particolare natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure.*
 - b) *le spese urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;*
 - c) *il servizio di cassa per le spese di cui ai precedenti punti, ai sensi dell'art. 153, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;*
 - d) *i servizi speciali di cui all'art. 80 del presente Regolamento.*

Art. 78 – Organizzazione del Servizio di Economato/Agente contabile

1. *Le funzioni di Economo e/o di Agente contabile sono svolte da uno o più dipendenti individuati dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria.. Con lo stesso provvedimento verrà individuato altresì il sostituto.*

Art. 79 – Competenze affidate al Servizio Economato

1. *Oltre alla funzione contabile, l'Economo, qualora specificatamente incaricato, provvede anche ai seguenti ulteriori servizi, avvalendosi anche della collaborazione di altri uffici:*
 - a) *alla esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico dei fondi di anticipazione;*
 - b) *conservazione e distribuzione di stampati, cancelleria e materiale di minuto consumo;*
 - c) *previa richiesta dei Responsabili dei Servizi, può provvedere, altresì, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio/PEG/PRO, agli acquisti di beni o prodotti aventi particolari o specifiche caratteristiche tecniche che dovranno essere specificate, a cura degli stessi Responsabili, nelle medesime richieste.*

Art. 80 – Competenze affidate all'Agente contabile

1. *L'Agente contabile provvede alla riscossione di proventi dei servizi, in conformità alle norme che regolano la relativa gestione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito i proventi per i quali può eseguire l'incasso:*

- *diritti di segreteria;*
- *diritti rilascio certificazioni afferenti attività edilizia/urbanistica;*
- *oblazioni per contravvenzioni a regolamenti locali;*
- *buoni pasto per la mensa scolastica e servizio pasto anziani;*
- *proventi servizio scuolabus;*
- *corrispettivi per la concessione in uso di sale di immobili comunali;*

- 41 -

- *diritti per rilascio carte di identità;*
- *diritti servizio stato civile;*
- *rimborso spese per rilascio fotocopie/plastificazioni;*
- *proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici;*
- *tosap temporanea area mercatale e permanente;*
- *proventi derivanti dalla vendita dei libri editi dal Comune;*
- *ogni altra entrata autorizzata dal Responsabile dell'Area.*

Art. 81 – Fondi di anticipazione a favore dell'Economo

1. *All'Economo, per le spese da eseguire a mezzo del servizio cassa, è attribuita, un'anticipazione all'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno, per un importo che viene fissato in € 10.329,14 per ogni trimestre e che costituisce il presunto fabbisogno iniziale per l'effettuazione dei pagamenti relativi alle spese di cui all'art. 83.*
2. *Il fondo anticipato è iscritto nel Bilancio di previsione nelle entrate per partite di giro e nelle uscite per partite di giro.*
3. *I reintegri delle anticipazioni debbono essere effettuati, come disposto dal successivo art. 85, con mandati emessi a favore dell'Economo.*
4. *L'Economo ed i cassieri non devono fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono state concesse.*

Art. 82 – Tipologia di minute spese e urgenti

1. *A mezzo del servizio di economato si fa fronte alle spese minute od urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, entro il limite massimo di € 500,00 (cinquecento euro), per ciascuna operazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito le spese per le quali è possibile eseguire il pagamento in contanti (spese minute o urgenti):*
 - a) acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature in genere;*
 - b) acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;*
 - c) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, ecc., rilegatura volumi, sviluppo foto;*
 - d) spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;*
 - e) spese per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi dell'ente, spese per tasse di proprietà, nonché per l'acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;*
 - f) acquisto di libri, software e pubblicazioni tecnico-scientifiche;*

- g) spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;*
- h) spese per pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U., B.U.R., quotidiani, ecc., nonché per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere relativi al demanio o patrimonio comunale, ecc.;*
- i) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico del Comune, quando dal ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovrattasse. Successivamente a tale pagamento il Responsabile del Servizio competente dovrà provvedere al recupero di detta spesa quando questa sia dovuta a responsabilità di dipendenti o terzi;*

- 42 -

- j) pulizie, facchinaggio e trasporto materiali;*
- k) acquisti urgenti di effetti di vestiario per il personale avente diritto;*
- l) pagamento quote di partecipazione a corsi di aggiornamento dei dipendenti e del Segretario comunale;*
- m) rimborso spese per accertamenti sanitari;*
- n) alla fornitura del materiale necessario alla predisposizione delle sezioni elettorali e di quanto altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;*
- o) ogni altra spesa urgente, necessaria per il funzionamento degli uffici e servizi dell'ente, per la quale sia indispensabile ed indilazionabile il pagamento in contanti, purché sia nei limiti sopra indicati;*
- p) ogni altra spesa autorizzata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.*

Art. 83 – Pagamenti della cassa economale e flussi finanziari

- 1. I pagamenti che l'economista è tenuto ad eseguire, ai sensi del presente regolamento, sono ordinati con "buoni economali" numerati progressivamente e gestiti anche informaticamente con conservazione di copia elettronica e/o cartacea, firmati dal Responsabile del servizio ordinante la spesa e dall'Economista. Il buono oltre che contenere il numero, l'importo, l'oggetto del pagamento, deve indicare anche l'impegno contabile. Eseguita la spesa, il medesimo, corredato dalla relativa documentazione (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante, ecc.), viene conservato negli appositi archivi.*
- 2. Qualora non riferito ad impegno già registrato, il buono economale, emesso nei limiti d'importo previsto all'art.82, costituisce provvedimento di impegno ai sensi della vigente normativa in materia di impegni di spesa. L'impegno sarà imputato sul capitolo di PEG o PRO individuato dal Responsabile del servizio ordinante la spesa.*
- 3. L'ammontare dei buoni emessi non dovrà superare l'importo dell'anticipazione ricevuta.*
- 4. Ciascun soggetto coinvolto nell'utilizzo del fondo economale risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:*
 - a) il Responsabile del servizio che richiede la spesa è responsabile:*
 - della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente;*
 - della corretta imputazione contabile e della capienza dello stanziamento;*
 - b) l'economista è tenuto a verificare, ai fini dell'ottenimento del discarico, che:*
 - la spesa sostenuta rientri nelle tipologie ammesse dall'art. 82 e rispetti i limiti massimi ivi previsti, salvo eventuali deroghe;*
 - sussista la necessaria autorizzazione;*
 - sia rispettato l'obbligo di documentazione;*
- 5. Per ogni operazione, la spesa non può superare il limite massimo indicato nel precedente art. 82. Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificiosamente frazionata allo*

scopo di far rientrare la spesa nel limite suindicato. L'ammontare dei pagamenti su ciascuna anticipazione non deve superare l'importo dell'anticipazione stessa.

6. La movimentazione delle somme previste dal presente servizio e tutti i pagamenti disposti dalla cassa economale non soggiacciono alle norme previste dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. inerenti la cosiddetta "tracciabilità" dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla circolare dell'AVCP n. 4/2011.
7. L'Economo potrà procedere ad emissione di Buoni anche per pagamenti on-line qualora la normativa vigente consenta tale opzione.
8. Delle somme ricevute il creditore deve dare quietanza.

- 43 -

Art. 84 – Contabilità della cassa economale

1. I libri contabili possono essere tenuti anche con sistema informatizzato ed archiviazione elettronica, dal quale vengono desunti:
 - a) il giornale di cassa economale, che deve essere costantemente aggiornato. Vengono registrate cronologicamente e distinte per numero le somme pagate per qualsiasi titolo. Da tale registro dovranno anche rilevarsi le somme introitate con mandati di anticipazione, quale reintegro del fondo;
 - b) il registro cassa dell'agente contabile, che deve essere costantemente aggiornato. Vengono registrate cronologicamente e distinte per numero progressivo le somme riscosse per qualsiasi titolo e versate alla Tesoreria Comunale.
2. La contabilità della gestione delle casse interne, viene rimessa dall'economo/agente contabile, entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, attraverso i modelli denominati: "Conto dell'economo" e "Conto dell'agente contabile".
3. La gestione della cassa economale è soggetta a verifiche dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 267/2000.
4. Si procederà altresì a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'Economo. Il passaggio avverrà a seguito di verbale di consegna firmato dall'Economo uscente, dall'Economo subentrante, dal Responsabile del servizio finanziario e dal Segretario comunale/Responsabile del servizio.
5. L'Economo del Comune deve chiedere il reintegro delle spese effettuate con le anticipazioni di cui all'art. 81 presentando al Responsabile del Servizio finanziario di norma alla fine di ogni trimestre, opportuni rendiconti corredati dei documenti giustificativi.
6. Il Segretario Generale, verificata la regolarità del rendiconto, lo approva con propria determinazione e domanda al Responsabile Servizio Finanziario il reintegro dell'anticipazione tramite l'emissione dei relativi mandati.
7. A fine esercizio, in ogni caso, l'Economo restituisce l'anticipazione con versamento dell'importo presso la Tesoreria dell'ente.
8. L'Economo ha l'obbligo di rendere il conto della sua gestione ai sensi dell'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 85 – Riscossioni

1. L'Agente contabile provvede ad effettuare le riscossioni di quanto specificato nell'art. 81 del presente regolamento.
2. Le somme riscosse sono annotate in appositi registri anche informatici.

3. *Tali riscossioni devono essere documentate da apposite ricevute rilasciate per quietanza ai soggetti interessati e registrati sull'apposito registro di cassa.*
4. *Le somme riscosse saranno versate periodicamente alla Tesoreria comunale sulla base di reversali di incasso emesse dal Servizio Finanziario.*

- 44 -

Art. 86 – Doveri dell'Economo e dell'Agente contabile

1. *L'Economo e l'Agente contabile sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse sino a che non ne abbiano ottenuto regolare scarico.*
2. *L'Economo e l'Agente contabile sono responsabili dei fondi custoditi, delle operazioni svolte, della conservazione delle relative pezze giustificative e della corretta registrazione delle operazioni sul giornale di cassa.*
3. *Eventuali furti devono essere immediatamente denunciati all'autorità competente.*
4. *Le differenze di cassa – eccedenze o differenze negative – eventualmente risultanti all'atto della chiusura giornaliera di cassa devono essere comunicate immediatamente al Segretario Generale.*
5. *In ambedue le ipotesi previste nel comma precedente, si procederà ad apposita istruttoria; la stessa sarà finalizzata ad individuare, nel caso di eccedenze, il destinatario del rimborso e, ove non ne sia possibile l'individuazione, la relativa somma sarà versata alla Tesoreria comunale; nel caso di differenze negative, sentiti gli addetti alla cassa, si accerteranno i motivi delle stesse e, in caso di responsabilità, si procederà al reintegro delle somme da parte del responsabile dell'ammacco, salvo l'eventuale procedimento disciplinare ove ne ricorrano gli estremi. In ogni caso saranno valutate le modalità dell'eventuale reintegro.*

Art. 87 – Indennità per maneggio valori

1. *All'Economo compete l'indennità giornaliera di maneggio valori di cassa.*
2. *Gli importi di tale indennità sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata entro i limiti di cui all'art. 36 del CCNL integrativo 14 settembre 2000.*

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 – Norme generali sui provvedimenti

- 1. I provvedimenti assunti ai sensi del presente regolamento dai Responsabili del Servizio sono immediatamente eseguibili e soggiacciono alle norme sulla trasparenza e pubblicità, ad eccezione degli atti di accertamento, liquidazione e degli ordinativi di incasso e pagamento.*

Art. 89 – Rinvio a altre disposizioni

- 1. Sono fatte salve e si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni legislative (in particolare il TUEL nonché del D.Lgs. 118/2011), per le casistiche non contemplate dal presente regolamento.*
- 2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni legislative previste in materia di finanza statale e regionale, se compatibili con i principi e le norme da esso stabiliti, nonché le disposizioni dello Statuto comunale e di altri regolamenti interni non incompatibili con il presente regolamento.*
- 3. Si fa rinvio, per quanto applicabili e compatibili con il presente regolamento, anche alle norme di contabilità contenute nel codice civile, ai principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011, ai principi contabili stabiliti dagli ordini professionali (dottori commercialisti e ragionieri), dagli organismi internazionali (IASB).*

Art. 90 – Riferimenti organizzativi

- 1. Le terminologie utilizzate dal presente regolamento riferite a strutture e a livelli di responsabilità sono utilizzate con esclusivo riferimento all'ordinamento contabile degli enti locali (stabilito dal TUEL) e saranno rapportate alla situazione organizzativa di tempo in tempo vigente disciplinata dal regolamento di organizzazione.*

Art. 91 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.*

Art. 92 – Abrogazione di norme

1. *Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme previste dal precedente regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale.*
2. *È altresì abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.*